



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Del 26.04.2017	Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento strutture precarie per aree demaniali marittime approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2014 e ss.mm.ii.
---------------------------------	--

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 17:15 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X	
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'Arco	X	
Totale Presenti		8	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento strutture precarie per aree demaniali marittime approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2014 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2014 e ss.mm.ii è stato approvato il *“Regolamento Comunale per l’installazione di strutture precarie ed amovibili in aree demaniali marittime”*;

-che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 31.01.2017 è stato modificato ed integrato l’art.2 del citato regolamento come di seguito:

Art. 2 (Punti d'ombra a servizio delle concessioni demaniali marittime, con finalità di noleggio e ormeggio natanti) *“Si considerano punti d'ombra le soluzioni funzionali alla salvaguardia da insolazione del personale dedicato alle attività di noleggio e ormeggio natanti, mediante l'installazione, su un'area della superficie massima di mq.6, di un ombrellone, di un tavolo con sedie e/o cartello pubblicitario. Le stesse devono essere posizionate quotidianamente non prima delle ore otto e rimosse entro le ore venti.*

Tali strutture non possono essere posizionate oltre un raggio di metri 30 dallo specchio d’acqua dato in concessione. Per ogni titolare di concessione sarà rilasciato un solo punto d’ombra, non cumulabile con il punto d’ombra previsto al successivo art.3 del presente regolamento.”

Considerato

-che tale articolo 2 nella parte *“Per ogni titolare di concessione sarà rilasciato un solo punto d’ombra, non cumulabile con il punto d’ombra previsto al successivo art.3 del presente regolamento*” risulta di difficile applicazione in relazione all’oggettive peculiarità dei **Consorzi, Cooperative ed Associazioni di imprese**, persone giuridiche costituite da più soggetti che esercitano la medesima attività;

-che al fine di garantire le migliori condizioni di esercizio per le tutte realtà economiche con forma sociale complessa, operanti nelle aree demaniali marittime, si ritiene opportuno modificare l'art.2 del citato regolamento, escludendo dalla suddetta limitazione i Consorzi, Cooperative ed Associazioni di Imprese, così come di seguito riportato: **“Art. 2 (Punti d'ombra a servizio delle concessioni demaniali marittime, con finalità di noleggio e ormeggio natanti)** *“Si considerano punti d'ombra le soluzioni funzionali alla salvaguardia da insolazione del personale dedicato alle attività di noleggio e ormeggio natanti, mediante l'installazione, su un'area della superficie massima di mq.6, di un ombrellone, di un tavolo con sedie e/o cartello pubblicitario. Le stesse devono essere posizionate quotidianamente non prima delle ore otto e rimosse entro le ore venti. Tali strutture non possono essere posizionate oltre un raggio di metri 30 dallo specchio d’acqua dato in concessione. Per ogni titolare di concessione, **fatta eccezione per i Consorzi, Cooperative ed Associazioni di imprese**, sarà rilasciato un solo punto d’ombra, non cumulabile con il punto d’ombra previsto al successivo art.3 del presente regolamento.”*

Visto il d.lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000;

Sentito l'intervento introduttivo del Sindaco - Presidente e successivamente dell'Assessore Feola che illustra le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a questa modifica dell'art.2 del citato regolamento. Sentito il successivo intervento del Consigliere Ferraiuolo il quale ricorda come già nel precedente Consiglio Comunale del 31.01.2017 allorchè era stato portato all'esame una modifica aveva espresso voto contrario perché non aveva ricevuto sufficienti chiarimenti sul perché della distanza dei 30 metri che "mi sembrava messa arbitrariamente né capisco perché i Consorzi e le Cooperative possono avere più punti d'ombra" Sentito l'intervento di replica dell'Assessore Feola che spiega le ragioni della ulteriore modifica chiarendo tuttavia che "il punto d'ombra è comunque legato alla titolarità della concessione"

Con votazione n.6 favorevoli resi per alzata di mano e n.2 astenuti (Ferraiuolo e D'Arco)

DELIBERA

1. Le premesse espositive formano parte integrante formale e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare le modifiche all'art.2 del Regolamento strutture precarie per aree demaniali marittime integrandolo così come segue:

***Art. 2 (Punti d'ombra a servizio delle concessioni demaniali marittime, con finalità di noleggio e ormeggio natanti)** "Si considerano punti d'ombra le soluzioni funzionali alla salvaguardia da insolazione del personale dedicato alle attività di noleggio e ormeggio natanti, mediante l'installazione, su un'area della superficie massima di mq.6, di un ombrellone, di un tavolo con sedie e/o cartello pubblicitario. Le stesse devono essere posizionate quotidianamente non prima delle ore otto e rimosse entro le ore venti. Tali strutture non possono essere posizionate oltre un raggio di metri 30 dallo specchio d'acqua dato in concessione. Per ogni titolare di concessione, fatta eccezione per i Consorzi, Cooperative ed Associazioni di imprese, sarà rilasciato un solo punto d'ombra, non cumulabile con il punto d'ombra previsto al successivo art.3 del presente regolamento.*

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento così come modificato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Roberto Giocondi

-per la regolarità contabile: non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____ **9 MAG 2017**, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li **9 MAG 2017**

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

